

CONTRARIAN

DOPPIA ROTAZIONE
CON SALTO MORTALE

► Quella in atto sul mercato è una rotazione geografica verso le borse che hanno maggiore potenziale di recupero, tra cui quella italiana. Un movimento analogo a quello che si sta verificando anche per quanto riguarda i settori, dove le banche hanno avviato un recupero. Maurizio Gialdini, responsabile strategie e asset allocation di Carige sgr, ha detto ieri ad Alert Mercati, format di informazione multimediale di Class Editori per i risparmiatori (in onda su Class-Cnbc e Milanofinanza.it), che un ruolo nello stimolare questa inversione di tendenza lo hanno avuto le trimestrali finanziarie uscite nei giorni scorsi, «mediamente positive». Occhi puntati sullo spread Btp-Bund: qualcuno ipotizza che se dovesse scendere sotto 245 bp (non succede da due anni), le banche potrebbero trovare un trampolino di lancio. Stabilità politica permettendo.

FONSAI PIÙ ROBUSTA
(LIEVI ZONE D'OMBRA)

► L'utile netto di 40,7 milioni nel secondo trimestre (118 milioni nel semestre, rispetto ai 7 dello stesso periodo del 2012) e un combined ratio (indice di qualità tecnica della gestione danni) sul lavoro diretto in miglioramento al 92,6% consentono a Fonsai di presentarsi più solida all'appuntamento della fusione con Unipol, che dopo l'approvazione dell'Ivass dovrebbe realizzarsi entro fine anno e diventare operativa dal gennaio 2014. Se da un lato il ramo danni ha sofferto la maggiore competizione nel settore,



dall'altro nel ramo vita la compagnia ha goduto della positiva performance della bancassurance. Banca Akros rileva che l'utile trimestrale di Fonsai è stato inferiore alle

attese, ma ipotizza l'esistenza di riserve in eccesso a giugno, rimaste latenti, relative al business dell'assicurazione auto. Altro punto che ha destato qualche perplessità riguarda gli investimenti immobiliari. Secondo Mediobanca la compagnia ha registrato un secondo trimestre debole in questo segmento senza che sia chiara l'origine della perdita lorda di 20 milioni di euro maturata nel trimestre. Nel suo comunicato Fonsai ha fatto riferimento all'opera di ristrutturazione avviata sul portafoglio di immobili, ma gli analisti vorrebbero capire di più, dal momento che «la perdita inattesa di questo segmento nel secondo trimestre spiega la differenza tra la perdita prima delle imposte di 26 milioni riportata nel primo semestre e la nostra stima di un rosso di 7 milioni prima delle tasse». In generale gli analisti sembrano colpiti più favorevolmente dall'altra compagnia ex galassia Ligresti, la Milano Assicurazioni, su cui permane l'incertezza sulla partecipazione alla fusione (gli azionisti di risparmio si devono ancora esprimere) malgrado la mossa a sorpresa di Unipol (articolo a pagina 8). Per Intermonte, grazie a un utile netto trimestrale di 46 milioni (la sua stima era di 22) e un combined ratio sul semestre del 93%, la performance della minore delle compagnie del nuovo perimetro Unipol è da ritenersi ottima, tale da meritare un aumento delle stime per il 2013 e 2014. Secondo Akros se la Milano rimanesse da sola il titolo è da considerarsi economico: assumendo un incasso di 25 centesimi per azione dopo la vendita degli asset (per 1,7 miliardi di premi) disposta dall'Antitrust, la compagnia scambia a un p/e 2014 di 8,3 volte, sconto del 16% sul settore che si riduce al 3% in caso di fusione.

La tutela del diritto alla riservatezza va adeguata al diritto all'informazione, cronaca e critica: il diritto alla riservatezza, peraltro, ha visto ampliarsi nel tempo il contenuto, includendo il diritto alla protezione dei dati personali. Se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 della Costituzione) limita in concreto l'esercizio del diritto alla riservatezza (sancito dagli art. 2 e 21), all'interessato è parallelamente attribuito il diritto all'oblio, vale a dire il diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che, per il trascorrere del tempo, risultino ormai dimenticate. La giurisprudenza insegna che il diritto all'oblio salvaguarda la proiezione sociale dell'identità personale, ma attenzione: rispetto all'interesse del soggetto che ha interesse a non vedere divulgate, a distanza di tempo, notizie di cronaca che lo riguardano, si pone l'ipotesi che persista o subentri l'interesse pubblico alla conoscenza per ragioni di carattere storico, didattico e culturale. Si tratta di un tema estremamente attuale, oggetto di diverse pronunce giudiziali (tra le quali la recente sentenza del Tribunale di Milano n. 5820, pubblicata lo scorso 26 aprile), alcune delle quali giunte sino in Cassazione (come la sentenza 5 aprile 2012 n. 5525, un importante precedente in materia). Nella vicenda il ricorrente si duole del fatto che il Garante per la protezione dei dati personali e il Tribunale di Milano abbiano rigettato l'istanza volta a ottenere lo «spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un'area di un sito web non indicizzabile dai motori di ricerca», nonché il rifiuto dell'editore di provvedere a una «integrazione dell'articolo in questione con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda». Lamenta il soggetto che l'articolo di cronaca in questione, non recando in sé la notizia, distinta e successiva, che

DI LUCA GIACOPUZZI*

l'inchiesta giudiziaria che aveva condotto all'arresto del ricorrente si sia poi conclusa con il proscioglimento del medesimo, abbia assunto, in tal modo, i contorni di una vera e propria gogna mediatica.

La Suprema corte ritiene che un fatto di cronaca ben può assumere, nel tempo, rilevanza quale fatto storico, e che ciò può giustificare la permanenza della notizia e dei dati in essa riportati in archivi differenti da quelli originari, in quanto i dati raccolti e trattati per una determinata finalità possono essere successivamente utilizzati per altri scopi, con la prima compatibili (Codice Privacy, art. 11, c. 1, b).

Argomentano bene i giudici che con riferimento alla rete internet non si pone una questione di pubblicazione o di ripubblicazione della notizia, quanto piuttosto di permanenza della medesima nella rete e, a monte, nell'archivio online dell'editore. E proseguono impartendo una prescrizione fondamentale: se il passaggio della notizia all'archivio storico è ammissibile, i dati devono risultare esatti e aggiornati, poiché altrimenti la notizia, pur se originariamente vera e completa, perde dette caratteristiche. Ne consegue che, se vera, esatta e aggiornata era la notizia quale fatto di cronaca, il successivo trattamento quale fatto storico deve avvenire con modalità tali da consentire alla medesima di continuare a mantenere i caratteri di verità ed esattezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione. Emerge, quindi, la necessità di garantire il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate relative all'evoluzione della vicenda. Nella sentenza qui commentata la Corte di cassazione conferma, quindi, che il

diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, legittima la pubblicazione e la divulgazione di una notizia anche senza il consenso dell'interessato, e ciò anche quando il fatto di cronaca, nel tempo, venga ad assumere rilevanza quale fatto storico. In tale ultimo caso, tuttavia, e in ciò risiede l'elemento di novità rispetto alle precedenti pronunce che avevano affrontato la questione, la notizia, vera, esatta e aggiornata al momento della pubblicazione, tale deve rimanere anche in fase di archiviazione.

E così, se a seguito del trascorrere del tempo l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia è venuto meno, l'interessato potrà giovare del diritto all'oblio, ottenendo la rimozione della predetta dalla rete internet, cioè la deindicizzazione dai motori di ricerca; se, viceversa, il fatto di cronaca ha nel tempo assunto rilevanza come fatto storico, ciò legittima l'inserimento del predetto nell'archivio, con onere dell'editore di aggiornare la notizia.

Come rilevato anche dal Garante della privacy, per salvaguardare l'attuale identità sociale di una persona occorre garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca, attraverso il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate. Credo si tratti di un'affermazione di principio di portata tutt'altro che marginale, poiché garantisce il rispetto dell'identità personale negli archivi online, apportando alla notizia originaria aggiornamenti, impone agli editori adempimenti non banali, per assurdo risulterebbe più agevole rimuovere anziché aggiornare!, e che dimostrano un'evoluzione di ruolo e funzione stessa della stampa, non più solo fonte di informazioni, ma anche garante della verità. (riproduzione riservata)

* studio legale Giacopuzzi

Grillo spara su Napolitano per favorire Rodotà

DI SERGIO SOAVE

Le affermazioni di Beppe Grillo e dei suoi seguaci o mentori sono di solito considerate dagli osservatori come stravaganze provocatorie prive di qualsiasi logica politica. È lo stesso trattamento riservato a Umberto Bossi all'inizio della sua scorribanda nella politica italiana, che lo ha poi visto diventare in varie occasioni l'ago della bilancia di scelte decisive. Probabilmente allora e forse anche oggi una certa pigrizia intellettuale rende più facile sottolineare il tono e la forma dei ragionamenti degli outsider che cercare di seguire la loro logica, magari astrusa, ma non necessariamente priva di efficacia. L'attacco frontale di Grillo a Giorgio Napolitano, la sua richiesta all'anziano presidente di sgombrare il Quirinale, a prima vista sembra

Beppe Grillo



l'effetto di un colpo di sole estivo. Napolitano è l'unico esponente del sistema politico a godere di un prestigio e di una popolarità inossidabili, prendersela proprio con lui sembra e probabilmente è una scelta autolesionistica e controproducente.

Però se si tiene conto del fatto che Stefano Rodotà, altrettanto anziano ma assai meno autorevole di Napolitano, ha lanciato dalle pagine di *Repubblica* un'offensiva nei confronti di Grillo, che lo aveva candidato al Quirinale, con l'obiettivo di convincerlo o costringerlo ad appoggiare un governo del Partito democratico, si ha un elemento del quadro che può far capire qualcosa di più. Grillo non vuole che il suo movimento venga inserito in alleanze egemonizzate da altri, perché teme che la spinta protestataria su cui ha ottenuto uno straordinario consenso eletto-

rale si rivolterebbe contro di lui, se andasse al governo o in maggioranza, come se fosse un nuovo Masaniello. Per questo dice di no alla proposta di Rodotà, che in caso di dimissioni di Napolitano, probabili nel caso in cui si facesse saltare l'attuale quadro politico, potrebbe concorrere con buone probabilità di successo a entrare al Colle. Chiedendo le dimissioni di Napolitano, Grillo offre a Rodotà una prospettiva che potrebbe corrispondere alle sue considerevoli ambizioni, senza accettare la sua proposta di alleanza di governo, che probabilmente considera costruita proprio per realizzare gli elevati obiettivi di carriera personale del professore.

Ovviamente, spiegare le ragioni dell'intemperanza di Grillo non vuol dire giustificarla, ma può aiutare a comprendere la dialettica interna a un movimento che dispone di una forte rappresentanza parlamentare. Solo comprendendola e cercando di farla capire anche agli elettori è possibile contrastarlo o tentare di addomesticarlo, secondo i diversi punti di vista. (riproduzione riservata)